

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1404)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LABRIOLA, DA MOMMIO e SPINI

(V. Stampato Camera n. 1422)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 19 giugno 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 giugno 1985*

Modifica dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491,
concernente la subconcessione ad enti pubblici di ricerca di
alcuni terreni assegnati all'Università di Pisa

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 491, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1977, n. 230, è sostituito dal seguente:

« I beni predetti non possono essere in nessun caso subconcessi, con la sola eccezione dei terreni situati ad est della via Vecchia Livornese e soltanto per attività scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca per attività di interesse generale conformi ai programmi di didattica e di ricerca dell'Università di Pisa ».